

Allegato "A" al Numero 23632 di Raccolta

## **TITOLO I**

### **COSTITUZIONE -SEDE -OGGETTO -DURATA**

#### Art. 1. Costituzione

1.È costituita una Società per azioni denominata "GESTIONE ACQUA Società per azioni", siglabile in "GESTIONE ACQUA Spa".

La Società non è soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte del Socio di maggioranza ACOS S.p.A.

Possono essere soci della Società le società controllate o partecipate, direttamente o indirettamente, da enti locali; possono essere altresì soci della Società tutti gli enti pubblici, compresi quelli territoriali e locali, gli enti privati, comprese società ed imprese, anche individuali, e/o associazioni e consorzi e qualsiasi altra persona giuridica, di qualunque natura, che, in relazione all'attività svolta, siano in grado di concorrere alla realizzazione dell'oggetto sociale.

#### Art. 2. –Sede

1.La Società ha sede in Cassano Spinola (AL).

2.L'Organo amministrativo potrà istituire e sopprimere sedi secondarie, uffici e rappresentanze sia in Italia che all'estero.

#### Art. 3 -Oggetto

1.La società ha ad oggetto l'esercizio del servizio idrico integrato o di segmenti del servizio idrico integrato.

La società può svolgere, altresì, attività complementari alle attività sopra indicate, nel rispetto delle normative di settore, ed in generale dalle norme in materia di produzione ed erogazione dei servizi pubblici locali.

La società potrà intraprendere ogni altra operazione, servizio e attività, di

norma, rivolti alla collettività, anche di commercializzazione, attinenti o connesse a quelle sopra specificate, ivi compresi lo studio, la progettazione e la realizzazione di impianti specifici. In particolare la società potrà esercitare le attività di:

gestione integrata delle risorse idriche nelle fasi di ricerca, captazione, sollevamento, trasporto, trattamento, distribuzione, fognatura e depurazione ed in generale il riutilizzo e la commercializzazione dell'acqua sia per usi civili che per usi industriali o agricoli; progettazione, realizzazione, gestione e direzione lavori di opere da realizzare e relativa gestione delle stesse, per conto proprio o commissionate da soggetti terzi funzionali o destinate alla gestione e/o organizzazione del servizio o di segmenti del servizio idrico integrato, di sistemi di reti di acquedotto e fognatura, impianti di potabilizzazione, depurazione, smaltimento delle acque, sia civili che industriali, impianti energetici derivanti da processi di trattamento delle acque reflue e/o dei relativi residui, impianti energetici a valorizzazione della risorsa idrica ; assunzione della concessione di costruzione ed esercizio di opere pubbliche aventi attinenza con il servizio o segmenti del servizio idrico integrato;

fornitura di consulenza, assistenza, servizi ed esecuzione di lavori nel campo della manutenzione, conduzione e rinnovamento delle reti e degli impianti funzionali o destinati all'erogazione del servizio o di segmenti del servizio idrico integrato;

gestione della contabilità e fatturazione, per conto proprio o di terzi, dei consumi e dei costi del servizio o di segmenti del servizio idrico integrato e, in generale, la progettazione, gestione e commercializzazione di prodotti e servizi inerenti all'area del "customer service" la raccolta, il trasporto, in conto

proprio e in conto di terzi, e lo smaltimento dei reflui liquidi, civili e industriali, e dei fanghi derivanti dai processi di depurazione; l'attività di autoriparazione su mezzi propri o di terzi;

in generale lo svolgimento, anche per conto di terzi, di tutte le attività riconducibili ai servizi di cui sopra, ivi compresa la progettazione realizzazione e gestione di opere ed impianti, lo sviluppo e formazione, l'effettuazione di studi e ricerche di carattere economico finanziario tecnico e giuridico rientranti nelle attività sopra indicate o comunque attinenti ad esse, la promozione, progettazione, realizzazione, esercizio, coordinamento tecnico e finanziario di servizi complementari, sussidiari e/o affini a quelli sopra specificati ed il tutto nel rispetto delle riserve a favore delle professioni protette poste dalla legge 1815/1939 e successive modificazioni.

La gestione del S.I.I. sarà di esclusiva competenza di Gestione Acqua S.p.A. L'operatività per conseguire tale gestione potrà essere fatta nei modi e forme stabilite dalla legge ("per conto", in concessione, in appalto, oppure per mezzo di società controllate, collegate partecipate di cui la società può partecipare alla costituzione o alle quali può assumere partecipazioni, nonché in qualsiasi altra forma consentita dalle leggi vigenti).

La società potrà costituire con altre società e/o enti raggruppamenti temporanei d'impresa al fine di partecipare a gare, concorsi, appalti e licitazioni private effettuate da enti pubblici per l'affidamento di servizi compresi nell'ambito della propria attività.

La società potrà, inoltre, compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie, ivi compresa la facoltà di concedere garanzie reali e personali, ad eccezione della raccolta di risparmio tra il pubblico

e dell'erogazione di credito, ed in generale qualunque attività necessaria ed utile alla realizzazione dell'oggetto sociale.

La società potrà assumere e cedere partecipazioni ed interessenze in società, imprese, consorzi e associazioni, sia in Italia, che all'estero, qualunque ne sia l'oggetto, sia direttamente, che indirettamente sotto qualsiasi forma e per qualsiasi misura, e potrà costituire e liquidare gli stessi soggetti sopra indicati, nonché esercitarne il coordinamento tecnico-finanziario-amministrativo.

2. La Società può altresì svolgere tutte le attività connesse, strumentali, complementari ed accessorie comunque riconducibili all'oggetto sociale, ed in particolare potrà effettuare attività di analisi, anche per conto terzi, delle acque potabili, industriali e reflue, dei fanghi di depurazione e dei rifiuti solidi urbani; attività di compostaggio dei fanghi di depurazione, di trattamento di residui agroalimentari, di frazioni organiche preselezionate; assistenza operativa alle autorità competenti ed esercizio, su loro delega, delle attività di monitoraggio ambientale; nonché attività di consulenza, progettazione e realizzazione di lavori, manufatti, strutture, opere ed impianti inerenti l'oggetto, con possibilità di istituire corsi di formazione professionale nel settore dei servizi di pertinenza.

3. La Società potrà realizzare e gestire le attività di cui sopra direttamente, in concessione, in appalto o in qualsiasi altra forma, potendole anche effettuare su richiesta di terzi, pubblici o privati, soci o non soci.

4. La società potrà svolgere operazioni finanziarie e, qualora ciò sia strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, prestare fidejussioni e garanzie, ma comunque non nei confronti del pubblico a norma dell'Articolo 106 D.LGS. 385/1993.

A norma del combinato disposto dell'articolo 11 comma 3 D.Lgs. 385/1993 e della deliberazione CICR 3 marzo 1994 e successive modifiche ed integrazioni la società potrà effettuare raccolta di risparmio presso i soci a condizione che si tratti di soci:

-iscritti a Libro Soci da almeno tre mesi;

-che detengano una partecipazione di almeno il 2% (due per cento) del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato.

Art. 4 -Durata

1.La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2050, salvo proroga o anticipato scioglimento per deliberazione dell'Assemblea dei soci o cause di legge ex articolo 2484 Codice Civile.

## **TITOLO II**

### **CAPITALE SOCIALE -AZIONI -OBBLIGAZIONI**

Art. 5 - Capitale sociale

1.Il capitale sociale è di Euro 11.443.205,00 (undici milioni quattrocentoquarantatremila duecentocinque virgola zero zero) diviso in n. 11.443.205 azioni ordinarie da euro 1,00 cadauna, aventi parità di diritti.

2.Il capitale sociale potrà essere aumentato, su deliberazione dell'Assemblea Straordinaria, anche con conferimenti non in denaro, nel qual caso si osserveranno le disposizioni di legge in materia.

3.L'Assemblea straordinaria, può deliberare che i titoli azionari non vengano materialmente emessi, e pertanto lo stato di soci potrà risultare unicamente dai libri sociali. La Società non ha comunque l'obbligo di emettere detti titoli, se non richiesti dal socio interessato. La qualifica di azionista viene unicamente acquistata con l'iscrizione nel libro dei soci.

4. Per il fabbisogno finanziario della Società, i soci potranno effettuare versamenti in conto capitale, nonché finanziamenti ad altro titolo, fruttiferi e non, anche non proporzionali alle rispettive partecipazioni, sotto l'osservanza delle normative tempo per tempo vigenti.

5. Il capitale sociale può essere aumentato anche con l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse, o diminuito, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, alle condizioni e nei termini da questa stabilite, nel rispetto delle disposizioni del codice civile in materia.

6. In sede di aumento del capitale sociale gli azionisti hanno diritto alla sottoscrizione di azioni di nuova emissione in proporzione al numero di azioni effettivamente detenute, rilevabili dall'iscrizione nel libro dei soci alla data della deliberazione di aumento del capitale medesimo.

7. Quando l'interesse della società lo esiga, il diritto di opzione spettante ai soci sulle azioni ordinarie di nuova emissione può essere escluso o limitato con la relativa deliberazione di aumento del capitale, approvata con la maggioranza di cui all'art. 2441, comma 5, del codice civile. Detto diritto non compete comunque se l'emissione è deliberata allo scopo di acquisire o nuovi Enti Locali trasferenti alla Società il loro segmento del Servizio Idrico Integrato, o soci privati scelti con le procedure di legge.

8. L'organo amministrativo provvede alla richiesta dei versamenti sulle azioni con le modalità di volta in volta stabilite dallo stesso. A carico degli azionisti in ritardo con i versamenti richiesti decorre l'interesse annuo pari al tasso ufficiale di riferimento aumentato di tre punti percentuali. Inoltre la società potrà esercitare i diritti contro gli azionisti morosi, a nonna di legge.

9. Qualora un socio intenda trasferire a terzi, in tutto o in parte, a qualsiasi ti-

tolo le proprie azioni, ovvero i diritti di opzione sulle emittende azioni in caso di aumento del capitale sociale, gli altri soci hanno diritto di prelazione.

Il socio pertanto dovrà previamente, con raccomandata A/R, informarne l'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio d'Amministrazione, in caso di organo collegiale, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e le condizioni di vendita. L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio d'Amministrazione, in caso di organo collegiale, provvederà a darne comunicazione a tutti i soci entro 10 giorni dal ricevimento.

I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra debbono manifestare, a mezzo di lettera raccomandata A/R indirizzata all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio d'Amministrazione, in caso di organo collegiale, la propria incondizionata volontà di acquistare le azioni o i diritti di opzione offerti.

L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio d'Amministrazione, in caso di organo collegiale, entro 10 giorni dal ricevimento, provvederà a dare comunicazione all'offerente e a tutti i soci, a mezzo di raccomandata A/R, delle proposte di acquisto pervenute.

10. La prelazione dovrà essere esercitata, in proporzione alle azioni possedute, su tutte le azioni o diritti di opzione offerti. Con l'esercizio del proprio diritto, il socio dovrà indicare la propria disponibilità ad acquisire azioni o diritti di opzione per cui altri soci non abbiano esercitato il diritto di prelazione.

Qualora la prelazione venga esercitata da più soci, l'insieme di tutte le azioni o dei diritti offerti verranno loro attribuiti in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della società.

11. Qualora nessun socio eserciti nei termini e con le procedure di cui ai pre-

cedenti commi il diritto di prelazione o questo sia esercitato solo per parte delle azioni e/o dei diritti di opzione offerti, le azioni e i diritti di opzione saranno direttamente trasferibili, purché a condizioni non inferiori a quelle indicate nell'offerta, fatto salvo quanto ai commi che seguono.

12. Il trasferimento delle azioni e dei diritti d'opzione ad esse inerenti a terzi non soci, non produce effetti nei confronti della Società, se non con il preventivo gradimento dell'organo amministrativo. Il gradimento potrà essere legittimamente rifiutato solo a soggetti che si trovino in posizioni di conflitto di interessi con la società ovvero a soggetti che risultino insolventi o inadempienti ad obblighi ed impegni, specie se contratti nei confronti di Enti Locali.

L'eventuale mancato gradimento dovrà essere sempre motivato.

#### Art. 6 – Azioni

1. Le azioni sono nominative.

2. L'azione è indivisibile e dà diritto a un voto.

3. La qualità di azionista costituisce adesione all'atto costitutivo, allo Statuto ed alle deliberazioni assunte in conformità della legge e degli atti sociali, comportando altresì l'assunzione dell'obbligo specifico di astenersi da qualsiasi attività che possa danneggiare la Società anche ed in relazione alla sua immagine ed influenza, o che favorisca dissidi tra i soci. A ciascun socio è assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte di capitale sottoscritto.

4. Le azioni con prestazioni accessorie obbligano il titolare, per un periodo pari alla durata della Società a svolgere le seguenti attività:

a) attività di progettazione per interventi su reti e impianti esistenti e per la realizzazione di nuove reti e impianti;

b) direzione dei lavori relativi agli interventi di cui al punto precedente, anche

se non progettati dal socio;

c) elaborazione di cartografie e interventi di verifica rete, utilizzando sistemi avanzati che consentono l'archiviazione dei dati su supporti EDP, la rappresentazione grafica e la simulazione del comportamento idraulico delle reti sulla base di dati acquisiti;

d) organizzazione di campagne per il rilevamento delle perdite, mediante metodologie e strumentazioni appropriate;

e) elaborazione di programmi di risanamento delle reti definendo la priorità sulla base dei risultati conseguibili in rapporto delle risorse disponibili;

f) interventi specialistici di risanamento delle reti con ricorso a tecniche operative che minimizzano la demolizione del piano viario;

g) studio ed elaborazione di interventi organizzativi per il miglioramento della qualità del servizio;

h) servizio di analisi chimiche e batteriologiche dell'acqua a norma delle disposizioni di legge, e certificazione dei risultati;

i) addestramento, aggiornamento e riqualificazione del personale;

l) gestione finanziaria ed amministrativa dei contratti con l'utenza, elaborazione informatizzata dei dati, fatturazione e gestione della morosità.

Sulla base di esplicita richiesta della Società, a seguito di determinazione dell'organo amministrativo e delle esigenze da essa espresse, il socio obbligato alle prestazioni di cui sopra predispone un progetto/programma adeguato, nel quale saranno evidenziati gli obiettivi da conseguire, le attività e le risorse necessarie, le modalità e i tempi di realizzazione, il corrispettivo verso il quale lo stesso si impegna a realizzare il progetto/programma.

La Società potrà esperire le opportune ricerche di mercato, per verificare la

convenienza dell'offerta. Il socio avrà l'obbligo di allinearsi al prezzo medio risultante da tale ricerca di mercato. In alternativa e qualora ne ravvisi l'opportunità, la Società potrà chiedere al socio di allineare la propria offerta alla migliore proposta ottenuta, e, in difetto, affidarne la realizzazione al soggetto che ha formulato quest'ultima.

Il Socio titolare di azioni con prestazioni accessorie potrà svolgere le stesse direttamente e/o tramite società dallo stesso controllate o controllate con altri soggetti.

Salvo, comunque, quanto previsto ai precedenti punti del presente articolo, le azioni cui è connesso l'obbligo delle prestazioni anzidette sono trasferibili soltanto con il consenso dell'organo amministrativo il quale, oltre ad accertare i requisiti di cui al precedente punto 12, valuterà, altresì, le capacità tecniche ed economiche del soggetto cessionario in relazione alle prestazioni che potranno allo stesso essere richieste.

#### Art. 7 -Obbligazioni

L'Organo amministrativo può deliberare l'emissione di obbligazioni al portatore o nominative, sotto l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 2410 e seguenti C.C.

#### Art. 8. Recesso

Hanno inderogabilmente diritto di recesso, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

-la modifica della clausola dell'oggetto sociale quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;

- la trasformazione della società;

- il trasferimento della sede sociale all'estero;

- la revoca dello stato di liquidazione;

- l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dalla legge o dallo statuto

-la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso.

-le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e devono essere depositate presso la sede sociale.

Il socio recedente ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il diritto di recesso, il cui valore verrà determinato con i criteri di cui agli articoli 2437 ter e quater Codice Civile.

Il recesso non può essere esercitato e, se esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società

### **TITOLO III**

#### **ASSEMBLEA**

##### **Art. 9 -Attribuzioni**

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.

All'Assemblea ordinaria spettano le attribuzioni di cui al comma 1 nn. 1, 2, 3 e 4 dell'art. 2364 del codice Civile, oltre alle altre previste dalla legge.

##### **Art. 10 -Convocazioni**

1.L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e all'Atto costitutivo, vincolano tutti gli azionisti, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

2.L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata

dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione, in caso di organo collegiale, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, nella sede sociale o altrove, purché in Italia, secondo quanto sarà indicato nell'avviso di convocazione, contenente il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso dovrà pervenire al domicilio dei soci mediante mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 8 giorni prima di quello fissato per la riunione, e potrà stabilire anche la data di 2° convocazione.

3. In mancanza di dette formalità l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa l'Amministratore Unico o la maggioranza dei componenti dell'Organo Amministrativo in carica, in caso di organo collegiale e del Collegio Sindacale.

In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato e dovrà essere data, a cura dell'Amministratore Unico, ovvero degli amministratori presenti, nell'ipotesi di organo collegiale, tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

4. L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano l'Assemblea potrà essere convocata entro un termine maggiore, non superiore, comunque, a settanta giorni.

L'Assemblea straordinaria è indetta per le deliberazioni di sua competenza o quando l'Organo amministrativo lo ritenga opportuno.

#### Art. 11 - Interventi

1. All'Assemblea possono intervenire tutti gli azionisti iscritti nel libro dei soci cui spetti il diritto di voto.

2. Ogni azionista può farsi rappresentare con delega scritta conferita ad altro socio o persona terza. La rappresentanza non può essere conferita ai membri dell'Organo amministrativo, ai sindaci e ai dipendenti né della Società, né delle Società da essa controllate né di aziende o istituti di credito. La stessa persona non può rappresentare in Assemblea più di due soci, e le deleghe sono valide solo per la specifica adunanza.

#### Art. 12 - Presidenza

1. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

2. In mancanza, la Presidenza è affidata ad altra persona scelta dagli intervenuti.

3. Il Presidente è assistito da un Segretario nominato dall'Assemblea, o da un notaio nelle assemblee straordinarie.

4. Spetta al Presidente della Assemblea constatare la regolare costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento della riunione ed accertare i risultati delle votazioni.

5. I processi verbali vengono trascritti nell'apposito libro e firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario.

#### Art. 13 - Svolgimento delle adunanze

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto nell'assemblea

medesima; essa delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti.

2. In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria delibera validamente qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti.

3. Salvo quanto infra stabilito, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione delibera validamente con voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, in proprio o per delega, più della metà dell'intero capitale sociale.

In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno i due terzi del capitale sociale rappresentato in assemblea.

4. Tuttavia l'Assemblea straordinaria, sia in prima, sia in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 70% del capitale sociale per le deliberazioni con cui:

a) venga aumentato o diminuito il capitale sociale, al di fuori degli obblighi e oltre i limiti imposti dalla legge;

b) venga decisa la fusione, la scissione, lo scioglimento o la liquidazione della Società';

c) venga modificato lo statuto sociale.

5. In ogni evenienza, le deliberazioni sono approvate a scrutinio palese o, se nessun socio vi si oppone, per acclamazione. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

6. Ogniqualvolta l'Organo amministrativo lo stabilisca i soci possono partecipare all'Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione, secondo modalità stabilite dall'Organo amministrativo stesso, che garantiscano l'identifi-

cazione dei partecipanti, la loro partecipazione alla discussione ed alla votazione sugli argomenti trattati.

#### Art. 14 - Conflitto di interessi

1. Il diritto di voto non può essere esercitato dal socio nelle deliberazioni in cui egli ha, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della Società.

2. In caso di inosservanza della disposizione del comma precedente, la deliberazione - qualora possa arrecare danno alla Società - è impugnabile a norma dell'art. 2373 C.C. se il voto del o dei soci in conflitto sia stato determinante.

3. Le azioni per le quali, a norma del presente articolo, non può essere esercitato il diritto di voto, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.

### **TITOLO IV**

#### **ORGANO AMMINISTRATIVO**

#### Art. 15 - Composizione e nomina

1. L'Amministrazione della Società è basata sul sistema tradizionale ed è quindi affidata, ad un Amministratore Unico, ovvero ad un Consiglio di Amministrazione costituito da 3 (tre) o 5 (cinque) membri ove normativamente consentito e deliberato dall'Assemblea della società, per ragioni di adeguatezza organizzativa e tenuto conto delle esigenze di contenimento dei costi. Nel caso sia nominato un Consiglio di Amministrazione, la nomina degli amministratori assicura l'equilibrio tra i generi rispetto alla normativa vigente in materia, garantendo che il genere meno rappresentato, ottenga almeno un terzo dei suoi componenti.

2. La nomina dell'Amministratore Unico o dei membri del Consiglio di Am-

ministrazione, spetta alla Assemblea Ordinaria.

3. Salvo diversa unanime determinazione dell'Assemblea, ai fini dell'elezione degli amministratori, nell'ipotesi di organo collegiale, si procederà come segue.

Ogni socio può presentare in Assemblea liste di candidati, ciascuna delle quali non potrà essere composta da un numero di persone superiore a quello degli amministratori da eleggere.

A ciascun candidato appartenente ad una lista, nell'ordine previsto dalla stessa, verrà attribuito un numero di voti calcolato dividendo i voti ottenuti dalla lista di appartenenza successivamente per i numeri naturali.

Rimarranno eletti membri del Consiglio di Amministrazione, in numero corrispondente alla composizione dello stesso i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti.

4. Gli Amministratori possono essere non soci. Essi durano in carica per il periodo, comunque non superiore a tre esercizi, che verrà determinato in sede di nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

5. In tema di ineleggibilità e decadenza vale la disciplina dell'art. 2382 e.e.

Art. 16 -Presidente

In presenza dell'organo amministrativo collegiale il Consiglio nomina nel proprio seno il Presidente

Art. 17- Vice Presidente

1. In presenza dell'organo amministrativo collegiale il Consiglio nomina nel proprio seno un Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di vacanza del posto, di temporanea assenza o di impedimento.

2. Qualora sia assente o impedito il Vice Presidente, le funzioni di Presidente sono svolte dal Consigliere più anziano di età.

#### Art. 18 - Sostituzioni

In presenza dell'organo amministrativo collegiale se nel corso dell'esercizio cessa per qualsiasi causa dalla carica un Consigliere, quelli rimasti in carica provvedono a sostituirlo, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, con il primo dei non eletti appartenente alla lista del Consigliere cessato.

Ciò purché la maggioranza degli amministratori sia costituita da amministratori nominati dall'assemblea.

Della sostituzione ne verrà preso atto dall'assemblea della Società nella prima riunione successiva alla cessazione.

Nel caso in cui, invece, la maggioranza degli amministratori non sia costituita da amministratori nominati dall'assemblea, gli amministratori rimasti in carica dovranno convocare tempestivamente l'assemblea alla quale si presenteranno dimissionari

#### Art. 19 Direttore Generale

Qualora ne riconosca l'esigenza ai fini del corretto funzionamento della azienda, l'Organo amministrativo provvederà alla nomina di un Direttore Generale, conferendogli gli opportuni poteri ed attribuzioni.

#### Art. 20 Funzionamento

1. Nel caso in cui sia nominato il Consiglio di Amministrazione questi, si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia stata fatta richiesta da almeno due amministratori o dai sindaci.

2. Il Presidente procede alla convocazione del Consiglio con avviso indicante la data e il luogo della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno.

L'avviso dovrà pervenire al domicilio degli amministratori e dei sindaci mediante mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 3 giorni prima di quello fissato per la riunione e nei casi di urgenza almeno 24 ore prima.

E' consentito avvalersi di strumenti telematici ed informatici, per tenere le riunioni in videoconferenza o audio conferenza alle seguenti condizioni, della sussistenza delle quali dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia possibile identificare con certezza tutti i partecipanti;
- che sia possibile per tutti i partecipanti intervenire alla discussione e visionare, ricevere o trasmettere documenti.

3. Gli avvisi per intervenire alle sedute sono inoltrati anche ai Sindaci effettivi

4. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori.

5. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti, salvo quanto previsto al successivo punto 6. In caso di parità di voti, prevale quello di chi presiede la seduta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

6. Il Consiglio di Amministrazione delibera con la maggioranza dell'85% dei votanti, arrotondando per eccesso all'unità superiore, in relazione alle deliberazioni concernenti:

- a) la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- b) la nomina del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione
- c) la nomina dell'Amministratore Delegato;
- d) la nomina del Direttore Generale;

e) il conferimento poteri alle cariche di cui sopra;

f) la determinazione degli indirizzi strategici relativi alla gestione aziendale;

g) la determinazione del piano degli investimenti e della manutenzione straordinaria;

h) la determinazione dei piani di assunzione del personale.

Gli argomenti di cui sopra alle lettere da a) a h), sono di piena ed esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione e non sono in alcun modo delegabili.

7. Il Consiglio si reputa validamente convocato, anche senza le formalità di cui sopra, qualora siano presenti tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi.

#### Art. 21-Confitto di interessi per amministratori

1. L'Amministratore che in una determinata operazione ha, per conto proprio o di terzi, interesse in conflitto con quello della Società, deve darne notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale; se si tratta di Amministratore unico, deve darne anche notizia alla prima assemblea utile.

Qualora si tratti di consiglieri a cui il Consiglio di Amministrazione abbia conferito deleghe, essi devono, altresì, astenersi dal compiere l'operazione ed investire della medesima l'Organo collegiale. In caso d'inosservanza, la relativa deliberazione, qualora possa recare danno alla società, è impugnabile dagli amministratori e dai sindaci entro novanta giorni dalla sua data ai sensi dell'articolo 2391 comma 3 Codice Civile.

L'amministratore risponde inoltre dei danni derivanti alla società dalla sua azione o omissione

#### Art. 22 - Attribuzioni

1. L'organo amministrativo, è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società e particolarmente gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali, che non siano dalla legge o dal presente Statuto riservate in modo tassativo all'Assemblea.

2. Nei limiti stabiliti dall'art. 2381 C.C., nel caso di organo collegiale, il Consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni e dei propri poteri, compreso l'uso della firma sociale relativamente alle attribuzioni delegate, al Presidente, se preventivamente autorizzate dall'Assemblea, o ad altro membro; potrà pure attribuire speciali incarichi e funzioni d'ordine tecnico-amministrativo ad uno o più dei propri componenti, come pure potrà avvalersi della particolare loro consulenza.

3. Nei casi contemplati dal presente articolo il Consiglio può deliberare speciali compensi e particolari remunerazioni, sia all'atto del conferimento dell'incarico che successivamente, sentito in ogni caso il parere del Collegio sindacale, ai sensi dell'art. 2389 C.C. 4. Il Consiglio di Amministrazione può istituire un Comitato Tecnico, con funzioni istruttorie e consultive, stabilendone, di volta in volta, i compiti, la composizione e le modalità di funzionamento.

#### Art. 23 - Rappresentanza sociale

1. La firma sociale e la legale rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio spetta all'Amministratore Unico, ovvero al Presidente del Consiglio di amministrazione, al Vice Presidente, se nominato, in caso di assenza o impedimento del Presidente, all'Amministratore Delegato, se nominato, entro i limiti dei poteri e delle attribuzioni conferiti.

#### Art. 24 - Violazioni compiute dai rappresentanti

E' a carico della società, anche nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni o degli enti che gestiscono tributi, il debito per sanzioni conseguenti a violazioni che i rappresentanti della società commettano nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri.

L'assunzione vale nei casi in cui il rappresentante abbia commesso la violazione senza dolo ed è in ogni caso esclusa quando chi ha commesso la violazione abbia agito volontariamente a danno della società.

E' altresì esclusa nei casi in cui la colpa abbia quelle connotazioni di particolare gravità definite dall'articolo 5 comma 3 del D.L.gs. 472/1997.

La particolare gravità della colpa si intende provata quando i giudici tributari, investiti della controversia, si saranno pronunciati in senso analogo o quando venga riconosciuto dallo stesso autore della violazione che le prove fornite dall'ufficio o dall'ente accertatore sono tali da rendere evidente ed indiscutibile la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari

## **TITOLO V**

### **COLLEGIO SINDACALE**

Art. 25 -Composizione e durata

1.Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, tutti iscritti nel Registro dei Revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia, che durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

I sindaci sono rieleggibili.

Il Presidente ed i Componenti sono nominati dall'Assemblea Ordinaria, che ne determina anche i compensi.

2. Ai fini dell'elezione, salva diversa unanime determinazione dell'Assemblea, si procederà come segue.

Ogni socio può presentare in Assemblea due distinte liste di candidati, una per i sindaci effettivi e una per i sindaci supplenti, ciascuna delle quali non potrà essere composta da un numero superiore a quello dei sindaci da eleggere.

Ogni azione da diritto ad esprimere una sola preferenza per ciascuna votazione per i candidati facenti parte delle liste.

In primo luogo si procederà alla elezione dei sindaci effettivi.

Saranno eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero di preferenze. Rimarrà eletto Presidente il candidato che avrà riportato il maggior numero di preferenze.

In secondo luogo, con elezione distinta ma con le stesse modalità di cui sopra, si procederà alla elezione dei Sindaci supplenti. Anche in questo caso rimarranno eletti i primi due candidati che avranno riportato il maggior numero di preferenze.

3. Il Collegio Sindacale svolge funzioni di vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

4. La revisione legale dei conti sulla Società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro e incaricati secondo quanto previsto dall'art. 13 comma 1 del D. Lgs. 39/2010

## **TITOLO VI**

### **COMITATO STRATEGICO**

Art. 26 - Costituzione del Comitato Strategico - Attribuzioni

1. E' costituito il Comitato Strategico che svolge funzioni consultive e propositive nell'interesse e verso l' Organo Amministrativo sulle materie attinenti l'attività della Società.

2. In relazione a quanto indicato al punto 1 il Comitato Strategico può operare:

- su espressa richiesta dell' Organo Amministrativo su questioni di volta in volta dallo stesso indicate;

- di propria iniziativa, per proporre e dare impulsi all' Organo Amministrativo, in relazione ad attività, iniziative, azioni che il Comitato ritenga necessarie e/o utili e/o opportune per la Società;

- in ogni caso prima dell'approvazione da parte dell' Organo Amministrativo del Piano degli Investimenti e della manutenzione straordinaria, sia al fine di esprimere il proprio parere in merito, sia per formulare eventuali proposte.

I pareri e le proposte espresse dal Comitato Strategico non hanno carattere vincolante.

#### Art. 27 - Composizione -Nomina -Durata

1. Il Comitato Strategico è composto da un numero di membri non inferiore a 6 e non superiore a 9, nominati dall' Organo Amministrativo , che, prima della nomina, ne stabilisce il relativo numero.

Fanno parte di diritto del Comitato Strategico l'Amministratore Unico, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, se nominato e l'Amministratore Delegato, se nominato.

Degli altri membri:

- un membro viene scelto nell'ambito del Consiglio di Amministrazione,

se nominato, tra gli amministratori derivanti da liste di cui al precedente articolo 15.3 -diverse da quella/quelle da cui derivano il Presidente e l'Amministratore Delegato; nel caso in cui l'Assemblea abbia proceduto alla elezione degli amministratori senza il ricorso alle liste, al fine di garantire una partecipazione al Comitato Strategico delle varie componenti societarie, la relativa deliberazione verrà assunta con il voto favorevole di almeno 2 dei consiglieri in carica, se nominati in numero di 3, di almeno 4 dei consiglieri in carica, se nominati in numero di 5;

- gli altri membri vengono nominati tra gli Amministratori dei Comuni serviti, su proposta dei Soci.

2. L'Organo Amministrativo deve garantire adeguata rappresentanza dei territori interessati dal servizio gestito dalla Società.

3. Il Comitato Strategico ha durata pari a quella dell'Organo Amministrativo che lo ha nominato.

#### Art. 28 -Presidenza – Funzionamento

1. Il Presidente del Comitato Strategico è l'Amministratore Unico, o, se nominato, il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

2. La carica di membro del Comitato Strategico è gratuita e non dà diritto al rimborso spese eventualmente sostenute.

3. Le modalità di funzionamento del Comitato Strategico saranno disciplinate da un Regolamento redatto dall'Organo Amministrativo.

### **TITOLO VII**

#### **BILANCIO E UTILI**

#### Art. 29 -Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

2. L'Organo Amministrativo provvede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla redazione del bilancio d'esercizio corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione sociale

#### Art. 30 -Utili

1. Sugli utili netti, risultanti dal bilancio, viene dedotto il 5% per cento da assegnare alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

Il residuo viene ripartito tra gli azionisti in proporzione alle azioni possedute, salvo diversa decisione dell'Assemblea Ordinaria.

Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a ripartizione di utili finché il capitale non sia reintegrato o ridotto in maniera corrispondente.

### **TITOLO VIII**

#### **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

#### Art. 31

1. Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento della Società, le norme per la liquidazione e la nomina del liquidatore o dei liquidatori saranno stabilite dall'Assemblea, osservate le disposizioni di legge.

### **TITOLO IX**

#### **CONTROVERSIE**

#### Art. 32 - Foro competente

1. Foro competente per eventuali controversie che riguardino la società è quello della sede legale.

2. Sono fatti salvi i disposti di cui all'Art. 33 D. Lgs. 80/1998 così come sostituito dal 1° comma dell'Art. 7 L. 21.07.2000 n. 205, in ordine alla competen-

za esclusiva del Giudice Amministrativo per le materie attinenti i pubblici servizi.

Art. 33 Rinvio

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si fa riferimento al Codice Civile e alle leggi speciali in materia.

F.to MARRUCHI ALESSANDRO

F.to FRANCO BORGHERO - Notaio